

# TRIBUNALE DI SASSARI

## Sezione Fallimentare

Prot. n. 3328/2018.u  
del 7.11.2018

Sassari, 31 ottobre 2018

Ai curatori fallimentari

**Oggetto:** d.lgs. 54 del 2018 – regime di incompatibilità dei curatori fallimentari, dei coadiutori e degli altri organi della procedura fallimentare

Come noto, con il decreto legislativo in oggetto, è stata introdotta una nuova, più stringente, disciplina in materia di incompatibilità dei professionisti rispetto all'incarico di curatore fallimentare, coadiutore ex art. 32, comma II, legge fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore di concordato preventivo e liquidatore nelle procedure di cui agli artt. 14 bis e ss., legge 3/2012.

Il decreto in parola, infatti, ha integrato l'art. 28, legge fallimentare, aggiungendo, in fine, un nuovo comma, per il quale testualmente *“Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto”*.

L'art. 35, comma 4-bis del d.lgs. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia) prevede che *“ Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”*.

L'art. 35.1 prevede che *“1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla*



*dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto”.*

L'art. 35.2 prevede che *“Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento”.*

Visto l'espresso richiamo dell'art. 28, ultimo comma, legge fallimentare alla normativa testé riportata, appare chiaro che anche il curatore fallimentare ed i coadiutori ex art. 32, comma II, l.f. sono soggetti alle incompatibilità ivi indicate e, in uno con l'accettazione dell'incarico, deve depositare la dichiarazione di insussistenza delle dette cause di incompatibilità.

In forza del richiamo operato dall'art. 163, comma II, n. 3, e 182, l.f., nonché dall'art. 14 *quinquies*, legge 3/2012, la disciplina delle incompatibilità e delle relative dichiarazioni è estesa anche ai commissari e liquidatori giudiziali nominati nell'ambito di concordato preventivo, nonché al liquidatore di cui alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 bis e ss., legge 3/2012.

In mancanza di siffatta dichiarazione, il professionista deve essere senz'altro revocato dall'organo giudicante competente.

### §§§

Quanto sopra osservato in ordine alle incompatibilità e ai nuovi oneri dichiarativi di curatori, coadiutori, commissari e liquidatori, deve osservarsi che, nonostante la disciplina in parola sia entrata in vigore già dal 25.6.2018, non tutti i professionisti ne hanno colto la portata e hanno reso, con l'accettazione dell'incarico, le dichiarazioni di cui agli artt. 35.1 e 35.2, d.lgs. 159/11.

Il Tribunale, prima di procedere alla revoca di quei professionisti che non hanno reso la prescritta dichiarazione, ritiene tuttavia necessario consentire loro di sanare la dichiarazione e, per il futuro, di adeguarsi.

Pertanto, il Tribunale, con riferimento agli incarichi conferiti dal 25.6.2018, dispone che :

- 1) I curatori fallimentari, i coadiutori ex art. 32, comma II, legge fallimentari, i commissari e liquidatori giudiziali di concordati preventivi e i liquidatori ex art. 14 *quinquies*, legge 3/2012, fermo l'obbligo di accettare l'incarico nei termini di legge, dovranno dichiarare contestualmente (e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della nomina) di non essere legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, né di avere con tali magistrati un rapporto di

assidua frequentazione (dando atto che per frequentazione assidua si intende quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali);

- 2) I curatori fallimentari, i coadiutori ex art. 32, comma II, legge fallimentari, i commissari e liquidatori giudiziali di concordati preventivi e i liquidatori ex art. 14 *quinquies*, legge 3/2012, oltre dichiarazione di cui al punto 1) che precede, e nel medesimo termine, dovranno depositare ulteriore, separata dichiarazione di esistenza (o meno) di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento;
- 3) I curatori fallimentari, i coadiutori ex art. 32, comma II, legge fallimentari, i commissari e liquidatori giudiziali di concordati preventivi e i liquidatori ex art. 14 *quinquies*, legge 3/2012 che abbiano accettato incarichi successivamente alla data del 25.6.2018, senza rendere le predette dichiarazioni, potranno integrarle entro sette giorni dalla comunicazione della presente circolare, pena revoca senz'altro avviso dell'incarico conferito;
- 4) I curatori che abbiano conferito incarico a delegati o coadiutori ex art. 32, comma II, legge fallimentare, successivamente al 25.6.2018, dovranno verificare il rispetto da parte dei professionisti delle disposizioni appena impartite, provvedendo, nel caso di mancato deposito delle dichiarazioni (o di incompatibilità) ad assegnare termine di sette giorni per la sanatoria e, in difetto, alla immediata sostituzione del coadiutore o delegato.

Sassari, 31 ottobre 2018


**Il Giudice delegato**

dott. Gaetano Savona




**Il Giudice delegato**

dott.ssa Giovanna Maria Mossa



**Il Presidente della Sezione Civile**

dott. Silvio Lampus



**Il Presidente del Tribunale**

dott. Massimo Zamboni

